CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

DECRETO SINDACALE N. 14

DEL 31/12/2020

IL SINDACO

Premesso:

Che l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Che l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19.4.1999 si è provveduto a riclassificare il personale dipendente nelle nuove categorie contrattuali previste dal C.C.N.L. 31.3.1999 sul Nuovo Ordinamento del Personale (N.O.P.), provvedendo a ridefinire, corrispondentemente, la dotazione organica comunale;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25.3.2013 è stato ridefinito l'Organigramma del Comune e con deliberazioni della Giunta Comunale n. 174 del 23.12.2008 e, da ultimo, n. 91 del 5.9.2016 si è provveduto a rideterminare la dotazione organica del Comune;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22.12.2010 è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Savigliano;

Che l'art. 42 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi prevede che i dipendenti appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. 31.3.1999 (N.O.P.) possono essere assegnati a posizioni di lavoro costituenti "Posizioni Organizzative" ai sensi del medesimo C.C.N.L. e che il conferimento del relativo incarico è di competenza del Sindaco;

Che il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 stabilisce, in particolare:
- all'art. 13 CCNL 21.5.2018 che gli enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

- all'articolo 14 del CCNL che gli Enti stabiliscano la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, "*negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13*".

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.5.2019 è stato approvato il nuovo "*Regolamento Area delle Posizioni Organizzative*", con il quale si sono disciplinati i criteri per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, la metodologia di graduazione delle posizioni attraverso la pesatura delle funzioni assegnate ed il metodo di calcolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 14.12.2020 è stato istituito il nuovo Settore 7° "SERVIZIO TRIBUTI", modificando l'Organigramma con il trasferimento del "Servizio Tributi" dal Settore 2° "Servizi Finanziari" al nuovo Settore 7°, con correlativa modifica nell'assegnazione degli organici di entrambi i Settori interessati dalla modifica.

A seguito di tale operazione sull'organizzazione comunale, si è provveduto da parte dell'Organismo di Valutazione del Comune ad una nuova operazione di graduazione delle posizioni organizzative del Settore 2 "Servizi Finanziari" e del nuovo Settore 7° "Servizio Tributi", le cui risultanze, formalizzate nel verbale n. 1 del 15.12.2020, vengono tenute in considerazione ai fini delle disposizioni del presente decreto;

Visto che per far fronte alle spese per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato il Comune attinge, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, secondo cui "*a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative..., le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti*", a risorse proprie di Bilancio, individuate su appositi capitoli sufficientemente disponibili del Bilancio 2020;

Considerato che la dipendente SALOMONE Nicoletta, nata a Fossano il 24.8.1968, appartiene alla categoria D ed è inquadrata nell'organizzazione dell'Ente in posizione apicale;

Che la medesima dipendente svolge nell'ambito dell'organizzazione del Comune le funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 31.3.1999 e le altre indicate nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 114 del 7.6.1999 e n. 78 del 13.5.2019;

In esecuzione di quanto sopra richiamato

NOMINA

La dipendente SALOMONE Nicoletta, nata a Fossano il 24.8.1968, incaricata per la Posizione Organizzativa relativa alla responsabilità del Settore 2° *"Servizi Finanziari"*, stabilendo quanto segue:

1. L'incarico decorre dall'1.1.2021 e scade il 31.12.2021, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali;
2. Alla dipendente incaricata sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale e dal vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";

3. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art.14, comma 1 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative disposti dalla Giunta Comunale;
4. Alla dipendente incaricata viene assegnata per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di posizione pari a €. 884,61 lordi mensili per tredici mensilità all'anno;
5. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 18 del medesimo C.C.N.L. 21.5.2018 o dalla legge;
6. In via transitoria, sino alla definizione in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera v) del C.C. N. L. 21.5.2018, dei "criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa", alla dipendente incaricata spetta altresì per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di risultato di € € 4.000,00 all'anno. Al pagamento della retribuzione di risultato, trova applicazione la disposizione dell'art. 21, comma 2 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", secondo cui "ogni pagamento si intende effettuato salvo conguaglio o recupero";
7. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali;
8. Nell'ipotesi di valutazione non positiva, la dipendente ha diritto di essere ascoltata in contraddittorio dall'Organismo di Valutazione istituito ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.4.2015, per esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
9. L'orario di lavoro della dipendente incaricata non può essere inferiore ad una media di 36 ore settimanali, da calcolarsi come media su base annua e, pertanto, viene esclusa la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
10. In relazione alla posizione conferita, la dipendente incaricata è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto la dipendente è tenuta ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario giornaliero, in cui l'incaricata garantirà la propria presenza in servizio in relazione alle funzioni esercitate ed ai risultati da ottenersi.
11. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al punto 1 per:
    a) inosservanza delle direttive del Sindaco e del Segretario Generale;
    b) intervenuti mutamenti organizzativi nell'ambito della struttura amministrativa-burocratica del Comune, adottati nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
    c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
    d) per responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
12. Per la revoca dell'incarico si applica la procedura in contraddittorio con il Sindaco, in cui l'incaricata potrà esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
13. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. La dipendente, in tal caso, resta inquadrata nella categoria e nella classe stipendiale di appartenenza e viene restituita alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali. Il suo trattamento economico accessorio, compreso l'orario di lavoro, sarà quello normale degli appartenenti alla categoria D non incaricati di posizioni organizzative;

Savigliano, 30.12.2020

IL SINDACO
Giulio Ambroggio